REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott. Bruno Casciarri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 3-3-2009

DA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Olivotto e Francesco Manildo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in forza di mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

CONTRO

, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Maschera, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Stefania Amadio e Antonio Munari di Treviso in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA-

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Miotto, con domicilio eletto presso il suo studio in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

-TERZA CHIAMATA-

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

) , rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Crocetta, con domicilio eletto presso il suo studio in forza di mandato in calce all'atto di citazione notificato

-TERZA CHIAMATA-

In punto: contratto di appalto

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti

Parte attrice:

*"**nel merito** come in memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. depositata il 04/12/2009, dandosi atto che all'udienza del 18/11/2010 la società ha corrisposto alla società (poi ora la somma di €. 26.792,11 tramite assegno circolare, e conseguentemente dichiararsi e accertarsi che nulla più deve alla (poi) per i lavori eseguiti in forza del contratto d'appalto 14/11/2005; rigettata ogni contraria istanza.*

Spese, anche generali, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.

***In via istruttoria** come in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc depositata il 29/12/2009 e in memoria ex art. 183 VI co. n. 3 depositata il 20/01/2010.*

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate da controparte".

Parte Convenuta:

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

*"**Nel merito**: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti di quanto infondate in fatto e diritto.*

***In via riconvenzionale**: condannare l'attrice al pagamento della somma di E. 203.037,86 di cui alle fatture 1261/07; 1262/07; 1413/07; 1419/07; 1622/07; 1623/07; 1624/07; 1625/07; 1436/07, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo.*

***In via subordinata**: in denegata ipotesi di condanna di (già di qualunque somma e/o onere o spesa in favore della condannare le assicurazioni, (già) quest'ultima anche in veste di delegataria di ciascuna per la propria quota di competenza, a manlevare nella misura stabilita in virtù in virtù delle polizze assicurative richiamate in atti.*

***In via istruttoria**: previa revoca dell'ordinanza del 21.3.11, ammettere tutte le istanze di prova richieste con memoria ex art. 183 n. 2 cpc e in memoria di replica ex art. 183 n. 3 cpc, nonché nell'istanza del 28-10-2010, con rigetto di ogni istanza avversaria.*

***In ogni caso**: spese, diritti ed onorari interamente rifusi".*

Terza chiamata:

"in via gradata di merito:

- *accertato e dichiarato che mai la convenuta ha chiesto di chiamare in causa , nè mai è stata*

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

autorizzata a chiamarla in causa entro il termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., dichiararsi inammissibile, improponibile e/o improcedibile ogni domanda giudiziale che essa proponesse contro

- *accertato e dichiarato che la stessa non ha proposto alcuna domanda contro entro il termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., dichiararsi inammissibile ogni domanda fosse tardivamente proposta contro la stessa ;*
- *nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse esser stata proposta una qualsiasi domanda contro , rigettarsi quest'ultima in quanto infondata;*
- *condannarsi in ogni caso a rifondere le spese di lite sostenute da ;*

***in via istruttoria**: si ribadisce l'opposizione formulata alla prova testimoniale attorea, per le ragioni specificamente indicate nella nostra terza memoria ex art. 183 c.p.c.; si chiede inoltre venga disposta la chiamata chiarimenti del C.T.U. sulle osservazioni tecniche del consulente di parte di come richiesto da quest'ultima".*

Terza chiamata

"NEL MERITO:

Dichiararsi l'inoperatività o comunque la parziale operatività della polizza stipulata con

in quanto l'oggetto della

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

copertura non comprende gli impianti termo meccanici.

Dichiararsi e darsi atto che la polizza è stata stipulata da in coassicurazione con senza vincolo di responsabilità solidale tra

Dichiararsi e darsi atto che comunque la copertura assicurativa aveva effetto fino al 31.12.06 epoca della scadenza della polizza e del subentro dell'altra Compagnia di Ass.ni convenuta

Respingersi ogni domanda proposta contro con la rifusione, in ogni caso pese ed onorari di lite, ivi comprese quelle del CTP come da fattura n. 20/10 prodotta all'udienza del 18-11-10.

IN VIA ISTRUTTORIA:

disporsi CTU tecnica diretta ad accertare in conformità alla polizza stipulata da con che ha validità dal 31.03.05 al 31.12.06, quali opere siano state eseguite da in favore di fino al 31.12.06 e quali delle predette siano risultate affette da vizi e difetti regolarmente denunciati.

Si chiede altresì ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:

1. *vero che l'unica contestazione mossa da per il periodo di copertura assicurativa di (31.03.05 al 31.12.06) risulta essere quella avveenuta in data 12.07.06 a mezzo della lettera raccomandata di cui ai*

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

documenti n° 21 e 22 dimessi a corredo dell'atto di citazione di che si rammostrano al teste;

2. *vero che i vizi denunciati nelle predette missive sono stati subito eliminati da*

Si indica a teste l'Arch. e, relativamente all'interpello, si indicano i legali rappresentanti di . e di

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECSIONE A NORMA DELL'ART. 132 NR. 4 CPC

Con atto di citazione notificato in data 03/03/2009 conveniva in giudizio (ora) per far accertare che i lavori eseguiti dalla convenuta in esecuzione dell'appalto di cui al contratto 14/11/2005 erano affetti da vizi e difetti e l'insussistenza del diritto al saldo di E. 203.037,86 richiesto dall'appaltatrice.

Deduceva l'attrice che:

- i vizi e i difetti erano stati prontamente denunciati nel corso del tempo dal direttore dei lavori Arch. e dalla stessa società committente (docc. da n. 21 a n. 23; da n. 26 a n. 29; nn. 32-33);
- la presenza e l'entità dei vizi nelle opere eseguite dalla ditta (ora) nonché la difformità rispetto al contratto di appalto, ai capitolati e alla regola d'arte erano stati riscontrati anche dalle perizie di parte dell'Ing.

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

, in ordine all'impianto termico (doc 34) e del Perito Industriale , in ordine all'impianto elettrico (doc. n. 35);

- tali elaborati peritali erano anche stati trasmessi alla convenuta con missiva del 11/09/2008;
- in data 23/10/2008 il perito provvedeva a redigere un nuovo elaborato peritale in ordine ai vizi e alle difformità emersi nella perizia del 20/08/2008 relativa all'impianto termico, in contraddittorio con la controparte, da cui risultava equa una decurtazione sull'importo totale pari ad euro 12.821,00, oltre ad una riduzione non quantificata relativa alle cassette di contabilizzazione del calore (doc. n. 37). Tale perizia veniva inviata alla (ora) con missiva del 24/10/2008 (doc. n. 38);
- era già stata pagata alla convenuta la somma di €. 1.226.296,41 (come dal conto economico riepilogativo doc. n.41) e la richiesta di saldo per E. 203.037,86 (come da fattura 31/10/2008 di veniva contestata da con missiva del 24/11/2008 (doc. n. 42);
- ulteriori problemi venivano denunciati dall'attrice in data 18/11/2008 (doc. 43).

Con ricorso depositato in data 20/1/2009 aveva promosso accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 bis cpc, il cui elaborato peritale veniva depositato in data 27/05/2010.

Con comparsa di costituzione e risposta del 04/5/2009, la convenuta

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

contestava quanto argomentato e richiesto con atto di citazione e chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della somma di €. 203.037,86 oltre interessi di mora dalle scadenze delle fatture al saldo; chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie d'assicurazione, (ora e

La convenuta in relazione ai rapporti con l'attrice eccepiva:

- il collaudo delle opere e/o l'accettazione espressa dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, che in data 31-10-2008 confermava con il doc. 5 la corrispondenza del prezzo totale a quanto realizzato;
- l'esecuzione a regola d'arte sulla base delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
- di essere intervenuta per la sistemazione dei vizi segnalati.

La convenuta chiedeva, inoltre, con separata istanza la concessione di un'ordinanza ingiunzione ex art. 183 ter c.p.c., in ordine alla quale il Giudice si riservava di decidere a seguito della prima udienza del 05/11/2009.

Si costituivano le terze chiamate.

eccepiva che:

- si era estinta per incorporazione in in data 31-12-2008 e che non vi era stata autorizzazione da parte del GI alla chiamata di e che nei suoi confronti non era stata formulata alcuna rituale domanda;

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

- la copertura assicurativa era limitata al periodo 31-12-2006 / 31-12-2008;
- la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1892 cc. per aver reso la convenuta dichiarazioni inesatte circa la mancanza di sinistri nell'ultimo triennio;
- la prescrizione annuale ex art. 2952 cc.;
- il mancato rispetto del termine x art. 1915 cc. per la denuncia del sinistro;
- la mancanza di copertura essendo esclusi a norma dell'art. 12 comma I d.1J) delle condizioni di polizza i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

eccepiva:

- che la polizza copriva i sinistri del periodo 31-3-2005 / 31-12-2006 e che pertanto la compagnia doveva rispondere solo per le opere realizzate fino a quella data;
- che gli impianti termomeccanici realizzati dalla convenuta non erano compresi nella copertura;
- che vi era un'appendice di riparto non solidale con

All'esito dell'udienza di trattazione del 5/11/2009 il GI concedeva alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc e con provvedimento 12/11/2009 rigettava la richiesta dell'ordinanza ex art. 186 bis cpc essendo in atti le contestazioni dei lavori eseguiti dalla (ora) e , riservandosi all'esito del procedimento per ATP la concessione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter cpc.

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

Nelle successive due udienza del 25/03/2010 e del 13/05/2010 la causa veniva rinviata in attesa del deposito dell'elaborato peritale del procedimento per ATP, riservata all'esito dello stesso ogni decisione in ordine alle istanza istruttorie e in ordine all'ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c..

L'elaborato peritale nel procedimento per ATP veniva depositato in data 27 maggio 2010: in esso il CTU, ing. riconosceva parte dei vizi e difetti denunciati e quantificava il costo per eliminarli, come sinteticamente di seguito descritti (pagg. 97 e seguenti elaborato peritale):

1) cassette distribuzione €. 100.180,98;

2) rumorosità impianto €. 9.400,00;

3) cisterne acqua potabile e impianto pressurizzazione €. 4.200,00;

4) scatole elettriche €. 2.000,00;

5) batterie e dispositivi di controllo pompe sommerse €. 800,00;

6) allagamento appartamento sig. €. 1.250,00;

7) perdita dallo scarico nell'appartamento della sig.ra €. 1.250,00;

8) danni accertati nella parizia del P.I. confermati in €. 12.821,88;

Totale al netto di IVA €. 131.902,86 / €. 158.283,43 al lordo IVA (pag. 106 elaborato peritale).

Il CTU quantificava, quindi, il saldo a favore della (ora) in €. 44.754,43 (al lordo IVA) (pag. 109 elaborato peritale).

All'udienza del 18/11/2010, il procuratore di dimetteva le fatture quietanziate del CTU per un totale di €. 17.962,32

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

(doc. 60) e consegnava al procuratore della convenuta assegno circolare non trasferibile dell'importo di €. 26.792,11, pari al saldo accertato dal CTU detratto il compenso pagato al CTU da

Le parti inoltre insistevano sulle rispettive istanze istruttorie e di pronunce ex art. 186 ter c.p.c.; parte convenuta chiedeva inoltre che il CTU venisse chiamato a chiarimenti.

Il GI a scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza depositata in data 22/03/2011, disponeva l'acquisizione delle risultanze del procedimento per ATP, rigettava le altre istanze formulate dalle parti e – ritenendo la causa matura per la decisione – rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27 febbraio 2014, dopo numerosi rinvii a causa della sostituzione del Giudice Istruttore, le parti precisavano le rispettive conclusioni.

La causa passa ora in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

* * *

La controversia promossa dalla committente ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di vizi e difetti relativi ai lavori di realizzazione da parte di dei seguenti impianti all'interno di un grande complesso immobiliare a destinazione mista sito in Olbia, v.le Aldo Moro:

1) impianto termomeccanico;

2) impianto idrico – sanitario;

3) impianto di adduzione del gas;

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

4) impianto elettrico.

L'attrice con l'atto di citazione ha chiesto, in via preliminare, la quantificazione dei vizi, dei maggiori costi per la sistemazione e riparazione, la quantificazione del deprezzamento dell'opera e, in via principale, l'accertamento negativo in ordine alla pretesa creditoria di per l'importo di E. 203.037,86 a titolo di corrispettivo del contratto di appalto e l'eventuale condanna- operata la compensazione- a titolo di risarcimento danni.

Con la memoria ex art. 183 VI comma nr. 1 cpc l'attrice ha modificato la domanda di merito in via principale sub 1) chiedendo di "*ridurre il prezzo dell'appalto di una somma pari ai costi per la sistemazione e riparazione dei vizi ....*".

Ritiene il Tribunale che tale modifica non costituisca un'inammissibile mutatio libelli, come eccepito dalla convenuta, ma che si tratti di precisazione della domanda iniziale che, per la sua ampiezza, ricomprendeva sia l'azione risarcitoria sia l'azione di riduzione del corrispettivo a norma dell'art. 1668 I comma seconda parte cc. (azioni peraltro pacificamente cumulabili a norma della norma prima richiamata).

Nei rapporti tra attrice e convenuta la prima questione da affrontare attiene all'eccezione formulata da di insussistenza della garanzia a norma dell'art. 1667 I comma cc. avendo la committente accettato l'opera, a seguito di collaudo e/o l'accettazione espressa dei lavori da parte del Direttore dei Lavori che in data 31-10-2008 confermava con il doc. 5 la corrispondenza del prezzo totale pattuito a quanto realizzato.

Tale assunto non può essere condiviso: non risulta, infatti, che vi sia stato un

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

formale collaudo delle opere e la loro consegna e commercializzazione non comporta di per sé l'accettazione come limite all'operare della garanzia.

Il consuntivo dei lavori 31-10-2008 redatto dal Direttore dei Lavori, di cui al doc. 5 citato, costituisce la mera contabilizzazione delle opere e non prende in considerazione l'entità dei vizi e i costi per le sistemazioni.

Quel consuntivo indica l'importo complessivo dei lavori (non contestato dalle parti) mentre le quantificazioni relative ai vizi e difetti sono oggetto della presente controversia e vanno – così come risultanti dall'istruttoria – sottratti da quell'importo a riduzione del corrispettivo (ex art. 1668 I comma cc.).

sia prima che dopo il 31-10-2008 (cfr. docc. da n. 21 a n. 23; da n. 26 a n. 29; nn. 32-33 attrice) aveva in più occasioni denunciato vizi e difetti e anche contestato la pretesa creditoria, che si basava sui meri dati contabili (missiva del 24/11/2008 doc. n. 42 attrice).

Tali contestazioni appaiono incompatibili con la dedotta tacita volontà di accettazione dell'opera.

In ordine all'accertamento dei vizi e difetti, è stata esperita ATP affidata all'ing. che con un lavoro assai approfondito, analitico, condotto nel rispetto dell'effettivo contraddittorio, ha esaminato tutte le problematiche sollevate dalle parti e verificato la corretta esecuzione dei lavori da parte di .

Molte delle contestazioni originarie non hanno trovato riscontro o perché oggetto di sistemazioni precedenti o perché infondate (così ad es. per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e per la contabilizzazione dei consumi si è accertato che non vi era un corretto uso da parte del

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

Condominio e/o degli utenti) o non provate (la non corretta saldatura di tubi di diametro diverso; il danno da ritardo nei lavori peraltro genericamente dedotto) o perché non imputabili a (così ad es. la questione del mancato rilascio del certificato CPI da parte dei VV.FF.) o perché non rilevanti (la questione dei subappalti asseritamente non autorizzati).

Per economia espositiva e logica decisoria, vengono di seguito esaminati solo i vizi, difetti e danni accertati dal CTU con esclusione dei lavori che hanno superato lo scrutunio di regolare esecuzione.

1 – <u>Cassette di distribuzione</u>

Il CTU ha concluso che le cassette di distribuzione (Allegato n° 1 Foto dalla n° 5 alla n° 41 della perizia) non sono state opportunamente eseguite a regola d'arte a causa dei seguenti motivi:

a – ristrettezza oggettiva degli spazi per le lavorazioni di manutenzione a causa delle ridotte dimensioni delle cassette, riconosciuta più volte anche dal C.T.P. della convenuta nelle sue osservazioni e memorie;

b –irrazionale distribuzione delle tubazioni, in prevalenza curvilinee che si accavallano tra loro e che non facilitano le manutenzioni;

c – realizzazione non standardizzata delle cassette che contengono tubazioni collegate ai collettori in modo caotico rispecchiando l'esecuzione molto approssimativa, estemporanea e disomogenea, senza uno schema

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

progettuale organico, del corrispondente impianto sotto traccia che attualmente è occultato nelle murature e che non può essere esaminato;

d – presenza di numerosi cavi elettrici di collegamento delle apparecchiature, anche arrotolati approssimativamente su se stessi perché di notevole lunghezza, che si intrecciano fra di loro e con le tubazioni;

e – difficoltà di lettura dei consumi specifici;

f – utilizzo di un gran numero di apparecchiature difformi dal capitolato in quanto non originali Siemens;

g – formazione diffusa di condensa in tutte le cassette;

h – mancanza di un dispositivo di raccolta e/o smaltimento della condensa;

i – presenza di alcune valvole a farfalla difettose.

Tali evidenti vizi – oltre al profilo del montaggio di apparecchiature difformi da quelle Siemens espressamente indicate in capitolato- sono stati stimati di portata tale da compromettere l'accettazione tecnica delle opere realizzate e il danno è stato quantificato in complessivi €. 100.180,98 (p.98 elaborato)

La stima è stata operata tenendo conto solo dell'effettivo valore delle apparecchiature delle cassette, pari al 50% del prezzo contrattuale, oltre alla svalutazione della specifica opera che, date le sue carenti caratteristiche esecutive, può dare adito alla futura completa sostituzione di almeno il 25% delle cassette, comprese le apparecchiature e la strumentazione in esse

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

installate.

La prima quantificazione si basa sul valore effettivo ed intrinseco delle opere realizzate, così come rilevate in loco.

La seconda si basa sull'oggettiva sussistenza del rischio economico derivante dalla sostanziale minor durata nel tempo delle apparecchiature installate.

Il costo necessario per la sistemazione dei difetti e per la stima della carente qualità dell'esecuzione delle opere riscontrate si ricava, pertanto, dalla somma delle due suddette valutazioni.

Il Tribunale condivide i criteri e il percorso motivazionale seguito dal CTU, tenuto anche conto delle precise risposte alle obiezioni sollevate dalla convenuta.

2 – <u>Rumorosità dell'impianto</u>

Il CTU in contraddittorio con le parti ha verificato l'eccessiva rumorosità dell'impianto all'interno delle unità.

Anche i tecnici di parte hanno concordato che la problematica è riconducibile alla grande portata ed all'elevata velocità del fluido all'interno delle tubazioni sia con il freddo che con il caldo, nonché alla circostanza che essendo poche le unità allacciate la pressione del fluido all'interno delle tubazioni aumenta, a parità della portata immessa che resta costante, aumenta la velocità ed il rumore è sensibile (p. 101/2 relazione).

Si tratta di un difetto di progettazione, né vale l'obiezione mossa dalla convenuta che l'impianto deve essere valutato in condizioni di massima utilizzazione, atteso che è nozione di comune esperienza che in grandi complessi non tutte le unità vengono occupate e utilizzate e gli standard

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

qualitativi devono essere garantiti in ogni condizione.

L'inconveniente è da collegare alla tipologia dell'impianto (Allegato n° 1 Foto dalla n° 42 alla n° 56), molto potente dovendo servire molte unità, e alla mancanza di una regolazione automatica generale del flusso inviato alle singole utenze.

Il problema è emendabile, secondo la ragionevole indicazione del CTU, nello smontaggio delle pompe esistenti e nella fornitura e posa di nuove pompe a flusso variabile per un costo pari a E. 9.400,00.

3 – <u>Cisterne per acqua potabile e impianto di pressurizzazione</u>

Il CTU ha accertato che le cisterne e l'impianto di pressurizzazione sono stati realizzati in maniera pericolosa e scomoda per la manutenzione (p. 102 relazione, Allegato n° 1 Foto dalla n° 57 alla n° 66).

Né l'eccezione sollevata dalla convenuta di una scelta concordata con il Direttore Lavori circa l'ubicazione della cisterne è scriminante, atteso che in ogni caso i presidi di sicurezza vanno installati e garantiti.

Il costo per gli adeguamenti ammonta ad E. 4.200,00.

4 – <u>Scatole elettriche sui pianerottoli esterni</u>

Le scatole elettriche collocate sui pianerottoli esterni non sono omologate e devono essere sostituite per un costo valutato a corpo in E. 2.000,00 (p. 103 relazione)

5 – <u>Batterie e dispositivi di controllo delle pompe sommerse</u>

I dispositivi di controllo e di alimentazione di emergenza delle pompe sommerse, batterie e lampade di emergenza, situati nell'autorimessa interrata sono stati collocati in posizione non protetta da urti accidentali (p. 103 relazione , Allegato n° 1 Foto dalla n° 67 alla n° 68).

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

I costi per gli adeguamenti ammontano a E. 800,00

6 – Allagamento nell'unità del Sig.

Il CTU ha verificato un pregresso allagamento di modesta entità nell'appartamento del Sig. (p. 103 relazione, Allegato n° 1 Foto dalla n° 69 alla n° 73), con danni, comparsi dopo il 31-12-2006, dati dal sollevamento di alcuni listoncini in legno del pavimento, l'imbibizione dell'intonaco ed il deterioramento della pittura della zona di muro attorno alla cassetta di derivazione dove è installato il collettore che ha subito la perdita.

Il costo in via presuntiva e cautelativa a corpo è stato stimato in €. 1.250,00.

7 – Perdita scarico del water unità di proprietà "

La perdita dallo scarico del water dell'unità de sovrastante il bagno dell'Avv. Laura Grondona è stata individuata dal CTU nel corso del primo sopralluogo (p. 103 relazione, Allegato n° 1 Foto dalla n° 74 alla n° 78).

La stima presuntiva dei costi è analogamente a quella del punto che precede pari a E. 1.250,00

8 – Valutazione dei danni relativi all'impinato elettrico (relazione dal P.I.

Il CTU ha verificato la sussistenza dei danni relativi all'impianto elettrico indicati dal P.I. (p. 25 ss. relazione; doc. 37 allegato), nella sua relazione tecnica del 23.10.2008 e la correttezza della loro quantificazione in di €.12.821,88 (quantificazione in parte condivisa dalla stessa convenuta).

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

Il CTU ha, quindi, stimato che il costo complessivo del ristoro per i danni patiti e rilevati, al netto dell'IVA al 20%, è pari ad €. 131.902,86 ed al lordo dell'IVA al 20% è pari ad €. 158.283,43 (l'iva viene calcolata nella pregressa aliquota del 20% nella prospettiva della determinazione in allora del corrispettivo dovuto e non quale posta risarcitoria da versare al momento della decisione; v. art. 26 DPR 633/1972 e ss. modificazioni)

Il saldo dovuto viene così quantificato:

a - importo contrattuale del 14.11.2005..... €. 1.101.901,00

b – importo delle varianti.....€. 89.209,90

Totale opere .....€. 1.191.111,89

c – importo totale dei lavori con IVA al 20% .....€. 1.429.334,27

d - importo acconti versati con IVA al 20%..... €.1.226.296,41

e – importo residuo..... €. 203.037,86

f – a detrarre ristoro danni.....€. 158.283,43

Totale saldo..... € 44.754,43

All'udienza del 18-11-2010 l'attrice, tenuto conto dei risultati della CTU e di quanto versato al CTU (E. 17.967,32), ha consegnato alla convenuta un

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

assegno di E. 26.792,11.

L'importo a credito della , prima della decisione in ordine alla ripartizione delle spese di CTU, ammonta pertanto ad un saldo finale di **€. 17.962,32** (€. 44.754,43 - €. 26.792,11), al lordo dell'IVA ed al netto degli interessi moratori.

Le altre domande risarcitorie formulate da non hanno trovato riscontro e quella per il minor valore dell'opera è stata assorbita nella specifica valutazione dell'incidenza dei vizi e difetti sulle cassette di derivazione.

Da ultimo devono essere esaminate le chiamate in garanzia svolte da nei confronti delle due compagnie di assicurazione citate in qualità di terze chiamate.

ha eccepito l'irritualità della citazione atteso che era già estinta per incorporazione in in data 31-12-2008, il GI aveva autorizzato la chiamata di (e non di) e le domande della convenuta erano formulate solo nei confronti della prima (Sasa) e non della seconda.

L'eccezione non può essere accolta perchè la costituzione in giudizio di sana i dedotti profili di nullità (v. Cass. 2008/5273 e 2008/10466) tenuto conto che nell'ambito della fusione di società si realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" (v. Cass. 2000/5716).

Nel merito, ritiene il Tribunale che non vi sia copertura assicurativa perché l'azione fatta valere dalla committente nei confronti

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

dell'appaltatrice è di riduzione del corrispettivo in relazione ai vizi e difetti dell'opera.

La polizza (R. 50002480/08 , doc. 2-3 , attiene alla responsabilità civile per i sinistri occorsi a terzi o dipendenti, mentre nel caso di specie si controverte del minor valore di quanto realizzato e, quindi, della riduzione del corrispettivo preteso da

La polizza copre i rischi per i sinistri che abbiano provocato danni involontariamente cagionati a terzi e non il minor valore in sé dei manufatti in conseguenza di errori in fase esecutiva o progettuale e neppure i costi per l'adeguamento e sistemazione dei vizi e difetti.

L'art. 11 condizioni generali , doc. 3 stabilisce infatti che: "*La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti di cose (sia oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza*".

L'art. 12, comma primo delle stesse condizioni generali prevede poi che "*....la garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni... d.1. j) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori*".

Dalla garanzia sono, quindi, esclusi i danni ente subiti dalle opere eseguite dall'appaltatore (nel caso specifico: gli impianti elettrici e meccanici appaltati a da e quelli subiti dalle altre opere sulle quali sono stati eseguiti i lavori appaltati alla (come le murature nelle quali questi sono stati incorporati o alle quali accedono gli impianti

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

eseguiti da quest'ultima, con le relative finiture).

La CTU dell'Ing. ha evidenziato che tutti i vizi riguardano le opere stesse eseguite dall'assicurata in quanto realizzate in modo erroneo o difettoso (cassette di distribuzione per impianto termico ed idrosanitario, cisterne per acqua potabile ed impianto di pressurizzazione, scatole elettriche sui pianerottoli) ovvero inerivano ad altre opere, come murature o finiture delle stesse , sulle quali sono stati eseguiti i lavori appaltati a

Il vizio o il difetto intrinseco dell'opera non è un "danno a cose" e pertanto non coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dell'appaltatore.

Nel caso di specie non rientrano neppure i danni provocati alla proprietà altrui dalle opere in costruzione (infiltrazioni nella proprietà) sia perché ineriscono alle cose "*sulle quali si eseguono i lavori*" a noma dell'art. 12 Condizioni Generali, sia perché la committente non fa valere il diritto al risarcimento (provando il danno ex art. 1668 I comma ultima parte: in ipotesi risarcimento corrisposto all'avv.) ma il minor valore dell'opera.

Le altre eccezioni sollevate da restano assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida.

In relazione alla posizione di

basti osservare che i vizi attengono pacificamente a opere realizzate successivamente al 31-12-2006 (data di scadenza della polizza) e che, in ogni caso, valgono le osservazioni svolte prima circa i limiti di copertura atteso che anche le condizioni generali di (art. 12, doc. 1 RSA) sono sostanzialmente identiche a quelle di (art. 11 citato) , con

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac6

espressa esclusione anche in questo caso (art. 15 lett .c) della responsabilità per danni "*...alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori...*"

In conclusione l'importo dovuto da a titolo di saldo, tenuto conto dei vizi e difetti accertati e del pagamento parziale intervenuto in corso di causa è di E. €. 17.962,32, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo.

Le domande di manleva da parte di nei confronti delle terze chiamate devono essere rigettate.

Quanto alle spese di lite tra attrice e convenuta, vi sono giuste ragioni per l'integrale compensazione tenuto conto della reciproca parziale soccombenza.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico di attrice e convenuta in ragione di un mezzo.

La convenuta deve essere condannata alla rifusione a favore delle terze chiamate delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con valori più bassi di quelli medi tariffari tenuto conto dell'entità delle questioni trattate – che hanno riguardato essenzialmente l'operatività delle polizze – e della mancata assunzione di prove orali).

Non possono, invece, essere riconosciute le spese per il CTP non avendo dimostrato l'effettivo esborso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

I) accertata la sussistenza di vizi e difetti nei limiti di cui in

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8

motivazione e tenuto conto di quanto già versato, condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta a titolo di saldo della somma di E. €. 17.962,32, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;

II) compensa tra attrice e convenuta le spese di lite;

III) pone le spese di CTU a carico di attrice e convenuta in ragione di un mezzo ciascuna;

IV) condanna la convenuta al pagamento a favore delle terze chiamate delle spese di lite, che liquida per ciascun patrocinio in complessivi E. 8.500,00, oltre spese gen., cpa e iva;

V) sentenza esecutiva ex lege.

Treviso, lì 9 settembre 2014

IL GIUDICE

-dott. Bruno Casciarri-

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 33ac8